



Decreto Presidente Giunta n. 286 del 11/12/2012

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

IPAB "VILLAGGIO DEI RAGAZZI DON SALVATORE D'ANGELO", IN MADDALONI.
APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

a. l'ente "Villaggio dei Ragazzi don Salvatore d'Angelo", in Maddaloni, è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è assoggettato al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

b. la legge n. 6972 del 1890 istitutiva delle IIPPAB riserva alle istituzioni il potere di autodeterminare gli scopi e gli assetti istituzionali a mezzo dei rispettivi statuti dai quali vanno desunte, in particolare, le norme che disciplinano la struttura e il funzionamento degli organi di amministrazione;

c. il sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d. la disciplina recata dal decreto delegato di cui alla lettera c., peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù della sopravvenuta riforma, con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;

e. con legge 6 luglio 2012, n.15 il legislatore regionale, alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, ha determinato le norme generali che regolano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed ha autorizzato la Giunta regionale a disciplinare la materia con regolamento ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto della Regione;

f. la disciplina, statale e regionale, di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non determina la cessazione del regime pubblicistico previsto dalla legge n. 6972 del 1890 e non ha alcun effetto estintivo della potestà regionale a esercitare, ai sensi dell'articolo 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, le funzioni amministrative e di controllo sulle IIPPAB;

g. nel periodo transitorio previsto per il riordino del sistema, permane, in particolare, la competenza della Regione in ordine alle modificazioni statutarie proposte dagli organi di amministrazione delle istituzioni a termini dell'articolo 62 della legge n. 6972 del 1890, transitoriamente applicabile;

h. l'articolo 6 dello statuto dell'IPAB "Villaggio dei Ragazzi don Salvatore d'Angelo" statuisce che *"Il consiglio di amministrazione è costituito da sette membri: a. da quattro componenti designati dalla Congregazione dei Padri Legionari di Cristo; b. da un cittadino maddalonese designato dal Sindaco; c. da un sacerdote della diocesi designato dal Vescovo; d. dal senatore Giulio Andreotti che è componente a vita salvo rinuncia. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, il senatore Giulio Andreotti sarà sostituito da un suo discendente. I componenti di cui alle lettere a., b. e c. cessano dalla carica prima del quadriennio previsto dal precedente articolo nel caso di perdita della fiducia da parte degli enti designatori."*;

i. la struttura del consiglio di amministrazione prevista dallo statuto vigente eccede la soglia numerica prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono tenuti ad adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione siano costituiti da non più di cinque membri, pena l'insorgere delle cause di responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati;

vista la deliberazione n. 03/2012 dell'11 maggio 2012 con la quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB "Villaggio dei Ragazzi don Salvatore d'Angelo" ha deliberato le seguenti modifiche statutarie a motivo della necessità di conformare la struttura dell'organo amministrativo previsto dallo statuto vigente alla soglia numerica prescritta dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 78/2010:

a) articolo 6, comma primo: "la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque";

b) articolo 6, comma primo, lettera a. : la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre";

c) articolo 6, comma primo: la lettera d. è soppressa;

d) articolo 6, comma primo: le parole "Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, il senatore Giulio Andreotti sarà sostituito da un suo discendente" sono soppresse;

e) articolo 6, comma primo, ultimo periodo: le parole "I componenti di cui alle lettere a., b. e c." sono sostituite dalle parole "Tutti i componenti";

f) articolo 7: la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre";

g) articolo 8, comma secondo, ultimo periodo: le parole "dal consigliere anziano fra gli altri due componenti appartenenti " sono sostituite dalle parole "dall'altro componente appartenente";

h) articolo 10, comma quarto: la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre";

i) articolo 14, comma primo, secondo periodo: la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre".

letto l'articolo 62 della legge n. 6972 del 1890, transitoriamente applicabile, secondo cui le modifiche degli statuti delle IIPPAB che interessano due o più comuni della stessa o di diverse province proposte dalle amministrazioni delle istituzioni sono adottate con decreto reale previo parere, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta, del consiglio o dei consigli provinciali interessati;

accertato che entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta le amministrazioni provinciali non hanno comunicato il parere in ordine alle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione dell'IPAB e sono, pertanto, reputate assenzienti, giusta disposizione del richiamato articolo 62 della legge n. 6972 del 1890;

considerato che:

a. il consiglio di amministrazione dell'IPAB in parola è legittimato a deliberare la proposta di riforma dello statuto;

b. la proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto deliberata dal consiglio di amministrazione dell'IPAB è volta a conformare la struttura del consiglio di amministrazione previsto dalle disposizioni statutarie vigenti alla soglia numerica prescritta dall'articolo 6, comma 5, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

c. la determinazione di escludere il senatore Giulio Andreotti è motivata dalla sopravvenuta inapplicabilità del disposto statutario vigente in materia di composizione del consiglio di amministrazione a seguito e per effetto delle dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere dell'IPAB dallo stesso rassegnate in data 17 febbraio 2012 e della indisponibilità dei familiari a subentrargli;

d. la determinazione di escludere uno dei membri in quota alla Congregazione dei Padri Legionari di Cristo, peraltro già dimissionario, è motivata dalla volontà di conservare la rappresentanza in seno all'organo amministrativo della Diocesi e del Comune di Maddaloni, a tutela del buon andamento dell'istituzione;

e. la Congregazione dei Padri Legionari di Cristo non ha presentato alcuna osservazione in merito alle modifiche statutarie proposte;

f. la proposta di modifica degli articoli 7 e 8 dello statuto discende dalla determinazione di ridurre da quattro a tre i consiglieri in quota alla Congregazione dei Padri Legionari di Cristo ed è volta a conseguire il corretto funzionamento dell'organo amministrativo;

g. la modifica degli articoli 10 e 14 dello statuto proposta dall'amministrazione dell'istituzione è volta ad adeguare, in conseguenza della riduzione del numero dei componenti l'organo amministrativo, il quorum strutturale per la validità delle sedute consiliari e quello funzionale per la validità della deliberazione in materia di accertamento della perdita delle capacità dei consiglieri;

h. permane la competenza della Regione in ordine all'approvazione delle modifiche degli statuti proposte dagli organi amministrativi delle IIPPAB;

verificata la conformità delle modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione dell'IPAB al disposto dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 122 del 2010 e riscontrata la compatibilità con le restanti parti dello statuto vigente;

preso atto dell'avvenuta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., di avvio del procedimento ex articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ritenuto, attesa la necessità di conformare lo statuto dell'IPAB al disposto dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 122/2010, che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che giustificano la emissione del provvedimento di approvazione delle modifiche statutarie formulate dal consiglio di amministrazione dell'istituzione con deliberazione n. 3 dell'11 maggio 2012;

letti

a. il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

b. la L.R. 23 ottobre 2007, n. 11;

c. la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

- d. lo statuto dell'IPAB;
- e. il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;
- f. il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo,

DECRETA

per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di:

1. approvare le seguenti modifiche dello statuto dell'IPAB "Villaggio dei Ragazzi don Salvatore d'Angelo", in Maddaloni, proposte dal consiglio di amministrazione dell'istituzione con deliberazione n. 03/2012 dell'11 maggio 2012:

- 1.1 articolo 6, comma primo: la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque";
 - 1.2 articolo 6, comma primo, lettera a. : la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre";
 - 1.3 articolo 6, comma primo: la lettera d. è soppressa;
 - 1.4. articolo 6, comma primo: le parole "Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, il senatore Giulio Andreotti sarà sostituito da un suo discendente" sono soppresse;
 - 1.5 articolo 6, comma primo, ultimo periodo: le parole "I componenti di cui alle lettere a., b. e c." sono sostituite dalle parole "Tutti i componenti";
 - 1.6. articolo 7: la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre";
 - 1.7 articolo 8, comma secondo, ultimo periodo: le parole "dal consigliere anziano fra gli altri due componenti appartenenti " sono sostituite dalle parole "dall'altro componente appartenente";
 - 1.8 articolo 10, comma quarto: la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre";
 - 1.9 articolo 14, comma primo, secondo periodo: la parola "quattro" è sostituita dalla parola "tre".
2. statuire che a seguito e per effetto delle disposte modifiche statutarie gli articoli 6, 7, 8, comma secondo, ultimo periodo, 10, comma quarto, e 14, comma primo, secondo periodo, sono così riformulati:
- 2.1. articolo 6: "Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri:
 - a. da tre componenti designati dalla Congregazione dei Padri Legionari di Cristo;
 - b. da un cittadino maddalonese designato dal Sindaco;
 - c. da un sacerdote della Diocesi designato dal Vescovo.Tutti i componenti cessano dalla carica prima del quadriennio previsto dal precedente articolo nel caso di perdita della fiducia da parte degli enti designatori.";
 - 2.2. articolo 7: "Il presidente e il vice presidente della Fondazione vengono eletti a maggioranza dal consiglio di amministrazione tra i tre componenti designati dalla Congregazione dei Legionari di Cristo. Si procede per scrutinio segreto e con due distinte votazioni.";
 - 2.3. articolo 8, comma secondo, ultimo periodo: "In caso di mancanza contemporanea del presidente e del vice presidente, le funzioni presidenziali sono assicurate dall'altro componente appartenente alla Congregazione dei Legionari di Cristo.";
 - 2.4. articolo 10, comma quarto: "Le deliberazioni devono essere prese con l'intervento di almeno tre dei componenti il consiglio di amministrazione e a maggioranza di voti degli intervenuti.";
 - 2.5: articolo 14, comma primo, secondo periodo: "L'accertamento dell'indegnità o perdita di capacità è effettuata dal consiglio di amministrazione, previo addebito del presidente e l'acquisizione delle controdeduzioni nel termine di giorni venti, con la maggioranza di almeno tre dei presenti alla seduta, escluso l'interessato.".
3. inviare il presente decreto all'IPAB "Villaggio dei Ragazzi don Salvatore d'Angelo", al Vescovo di Caserta, al Comune di Maddaloni, alla Congregazione dei Padri Legionari di Cristo e ai soggetti interessati.
4. trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza, nonché all'Assessore alle Attività Sociali e Assistenza Sociale e al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, per conoscenza.

-Caldoro-